

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

## Art.1

### FINALITA'

Il Comune riconosce la funzione sociale delle attività motorie espressive sportive ricreative inclusive, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.

A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari).

## Art.2

### ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a norma dell'Art. 90 Legge 289/2002, la cui formazione e tenuta è demandata all'Assessorato allo Sport.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

## Art.3

### CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni sportive che avranno, nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della Legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale.

## Art.4

### BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività motorie espressive sportive e ricreative e sportive sociali, le associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all' Albo Comunale delle Associazioni Sportive, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

#### Art.5

#### DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della associazione e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dall'associazione con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (fsn, ente, altra organizzazione);
- Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui :
  - Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
  - Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti, ecc.;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno luglio di ogni anno. Per l'anno 2004/05 le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre.

#### ART.6

#### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

Numero degli atleti iscritti/tesserati alla associazione

Atleti fino ai 16 anni	punti 3 per atleta
Atleti tra i 16 e i 18 anni	punti 2 per atleta
Atleti non residenti	punti 1 per atleta

Le associazioni che hanno atleti iscritti o tesserati per attività inclusive svolte nell'ambito di specifici organismi (CIP, SOI, ANPIS, ecc.), hanno assegnati 6 punti per ogni atleta iscritto o tesserato indipendentemente dall'età.

Gli atleti frequentanti le scuole di Poggio a Caiano sono equiparati ai residenti.

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le associazioni sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna associazione ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : P) * p$$

$$c = (C : 100) * x$$

in cui si intende per:

P= totale dei punti ottenuti dall'insieme delle associazioni;

p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione;

x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;

C= totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

c= contributo assegnato a ciascuna associazione.

Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore al 50% del totale dei contributi ordinari stanziati dall'Amministrazione.

Prioritariamente, è previsto altresì un contributo minimo pari al 2% del totale dei contributi stanziati dall'Amministrazione a favore di quelle associazioni il cui contributo assegnato sia di un importo inferiore allo stesso 2%.

## ART. 7

### CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica motoria espressiva sportiva ricreativa e inclusiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Associazioni Sportive).

La richiesta di contributo straordinario deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.

Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni che avranno, per la stessa motivazione e nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione ai sensi della Legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale.

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, secondo modalità e forme precedentemente concordate con l'Amministrazione comunale, pena la revoca del contributo.

#### ART. 8

##### MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, dopo aver sottoposto gli atti alla competente Commissione.

I contributi straordinari vengono concessi previo parere della competente Commissione sport con delibera di Giunta.

Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi.

Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 7, l'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione della relazione tecnica conclusiva sull'evento e del rendiconto delle spese sostenute.

#### ART. 9

##### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.10 comma 1, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.